

*si propinquum divitem extulerit, alius, si thesaurum effoderit, alius, si ad trecenties sestertium salvus pervenerit* »), non avrà difficoltà alcuna a capire che nel nostro passo Petronio, prendendosela col senato, cioè con la più autorevole istituzione pubblica, adotta lo stesso modulo espressivo: come lí ha proceduto per esemplificazioni astratte, così per esemplificazioni astratte procede ora parlando del senato. (Quanto ai « *mille pondo auri* », direi che la precisazione discende dal ricordo antico, divenuto col tempo proverbiale, delle famose mille libbre d'oro date dal senato ai Galli di Brenno per la liberazione della città, ma poi riprese da Camillo e depositate solennemente nel tempio capitolino: cfr. Liv. 5.48-50. Come il prezzo del tradimento si usa oggi quantificarlo in trenta denari, a ricordo dell'episodio di Giuda Iscariota, così Petronio, a ricordo del leggendario episodio, ha quantificato in mille libbre d'oro il prezzo che il senato è disposto a pagare per ottenere favori da Giove).

Ciò detto, non sembra davvero il caso di seguire passo passo il Moore in una serie di considerazioni piuttosto improbabili, ma nemmeno è opportuno passare sotto silenzio la sua considerazione finale, che è questa: parlando di un senato che « *Iovem quoque peculio exorat* », Petronio vuol dire ironicamente che il senato, oltre tutto, prende in giro anche Giove, dal momento che l'oro è disposto a darglielo non in proprietà, ma a titolo di *peculium servile*. Perché mai giungere a tanto? A prescindere dall'ironia da quattro soldi, poco degna di Petronio, « *peculium* », come i giustromanisti ben sanno, non significa necessariamente peculio del sottoposto (*servus* o *filius familias* che sia) e tanto meno significa necessariamente peculio dello schiavo, insomma un *quid* economico di cui proprietario sia sempre il *pater familias* o il *dominus*. « *Peculium* » ha il senso primario di gruzzolo, e di gruzzolo che, salve controindicazioni, appartiene in proprietà a chi ne è titolare.

Dato che Giove non era né *servus*, né *filius familias*, è insomma impensabile che il *peculium* promessogli dal senato non fosse destinato, in caso di effettivo versamento, a diventare tutto suo, o meglio dei suoi sacerdoti.

#### 4. IL REGISTRO DEI MEDICI.

Quasi contemporaneamente alla riedizione attentamente rivista e migliorata degli epigrammi di Marziale nella Bibliotheca Teubneriana (*M. Valeri Martialis Epigrammaton Libri*, recogn. W. Heraeus, ed.

\* In *Labeo* 24 (1978) 116 s.

corr. cur. J. Borovskij [Leipzig 1976] LXXVIII-417) è apparsa in Italia un'edizione del primo libro vastissimamente commentata (*M. Val. Martialis Epigrammaton liber primus*, a cura di M. Citroni [Firenze 1975] p. XCII-390). Opera di pazienza e di intelligenza assolutamente pregevole, e molto illuminante anche per il giurista, che ha giustamente riscosso molti apprezzamenti, per esempio da parte di W. A. Krenkel, in *Gnomon* 49 (1977) 728 ss.

Proprio una nota del Krenkel, p. 730, mi spinge ad una brevissima osservazione. In 1.30 Marziale parla di Diaulo che da chirurgo è diventato becchino (*Chirurgus fuerat, nunc est vispillo Diaulus. / Coepit quo poterat clinicus esse modo*. V. anche 1.47, in cui Diaulo: *nuper erat medicus*). La battuta di spirito, non so quanto di buona lega, non ha bisogno di commenti (salvo forse per il rilievo che anche il *vispillo*, a mente di quella malalingua di Marziale, è da qualificarsi *clinicus*), ma il Krenkel si domanda in tutta serietà se chirurghi e medici fossero soggetti, per poter esercitare la loro professione, ad una preventiva registrazione. E la risposta, per lui, dovrebbe essere affermativa, quanto meno a causa di due indizi: primo, perché Cesare concesse la libertà (*rectius*: la cittadinanza) a tutti coloro che esercitavano la medicina in Roma; secondo, perché Augusto, allontanando da Roma gli stranieri durante una carestia, fece eccezione per i medici. È chiaro infatti, argomenta il Krenkel, che disposizioni di questo tipo presupponevano la disponibilità di uno schedario dei medici in guisa analoga (sì, proprio così) allo schedario delle meretrici (o almeno di quelle nate libere) cui sembrano accennare Suet. *Tib.* 35.2 e Tac. *ann.* 2.85.

Ma ragionare a questo modo, sia detto con doverosa schiettezza, è poco meno che sragionare. Premesso che il « registro » delle meretrici *ingenuae* è grossa esagerazione, non autorizzata da una serena lettura dei testi, la *civitatis donatio* di Cesare (o meglio, promossa da Cesare) a favore di medici e di *liberalium artium doctores* fu basata non su previe registrazioni formalistiche, ma sull'accertamento dell'effettivo esercizio dell'arte medica (Suet. *Caes.* 42.1: *Omnisque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores... civitate donavit*), e su pari accertamenti di prassi fu fondata la eccezione di Augusto per i medici, i precettori e parte degli schiavi (cfr. Suet. *Aug.* 42.3: *exceptis medicis et praeceptoribus partimque servitorum*).

Roma non ebbe mai, sino alle soglie del così detto Basso Impero, quegli apparati di registrazioni, autorizzazioni e approvazioni che deliziano tanto intensamente gli stati moderni.